

COMUNE DI TRIGGIANO

Provincia di Bari

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE PER L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA,

Approvato con delibere consiliari n. 79 dell'11.10.1994 e n. 97 del 28.12.1994.

TESTO COORDINATO CON LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CONSIGLIO DEL 29.2.2000

ART. 1

Il Comune di Triggiano intende promuovere lo Sport, perché lo considera un servizio sociale di primaria importanza.

ART.2

E' istituito il Comitato Comunale per lo Sport, organo di proposta e di consultazione obbligatoria, ma non vincolante, per i competenti organi comunali su tutta la problematica dello Sport e dei servizi connessi.

Il comitato è composto da:

- a) Sindaco – Presidente;
- b) Assessore allo Sport;
- c) Due rappresentanti nominati dai presidenti delle società sportive locali;
- d) Il Fiduciario Comunale C.O.N.I.;
- e) Un rappresentante designato e nominato dai capi di Istituto di ogni ordine e grado di istruzione scolastica;
- f) Due rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno nominato dalla maggioranza e l'altro dalla minoranza;

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Capo Sezione del competente Settore o suo delegato;

Il Comitato, nominato con delibera di Giunta, si rinnova con l'elezione del Sindaco, si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente;

Il Comitato stesso ha sede presso il Palazzo Municipale.

ART. 3

I compiti del Comitato sono:

- a) Proporre programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport, promosse in tutte le realtà sociali – Associazioni Sportive, del tempo libero, Scuola, posti di lavoro;
- b) Esprimere pareri sui Piani Comunali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per l'attività dilettantistica – compresi quelli scolastici;
- c) Esprimere parere sulle varie iniziative per la promozione e l'incremento della pratica sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa e sui corsi di formazione sportiva gestiti dal Comune;

- d) Proporre iniziative tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi, ricerche, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazioni di atti relativi alle stesse;
- e) Esprimere il proprio parere sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico alle Società Sportive.

ART. 4

E' principio generale che tutti i cittadini possano accedere all'uso degli impianti sportivi comunali – per le discipline per i quali essi sono omologati – nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti specifici o nelle convenzioni relative ai singoli impianti.

ART. 5

Il Comune gestisce direttamente o con convenzione, da stipularsi a seguito di gara di licitazione privata, gli impianti sportivi di sua proprietà ed il loro funzionamento è disciplinato dal presente regolamento e dai regolamenti specifici dei singoli impianti.

In ogni caso circa il tipo di gestione degli impianti sarà preliminarmente ascoltato il parere del Comitato di cui all'art. 2.

Ove se ne ravvisi la possibilità e l'opportunità il Comune stipulerà apposita convenzione con quella società sportiva triggianese che si dichiarasse disponibile ad assumersi la gestione di un impianto sportivo.

Tale convenzione deve comunque garantire l'uso pubblico dell'impianto e sostituisce il regolamento specifico di cui al precedente 1° comma.

ART. 6

Le Associazioni, Società o Gruppi Sportivi che intendono usufruire degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune devono farne richiesta, per iscritto, al Sindaco il quale, sentito il Comitato di cui all'art. 2, stabilirà apposito calendario e rilascerà concessione d'uso. La concessione avrà durata non superiore ad un anno e resta impregiudicata la facoltà al Comune di apportare modifiche al calendario. La concessione è subordinata ad espressa dichiarazione da parte dei richiedenti di incondizionata accettazione delle norme del presente Regolamento e di quelli specifici per impianto e di impegno a comunicare tempestivamente i calendari di gara e manifestazioni federali.

ART. 7

In considerazione del carattere di servizio sociale e di educazione psico-fisica delle iniziative sportive e per garantire l'efficienza e la conservazione degli impianti gestiti direttamente il Comune provvederà:

- all'acquisto dell'attrezzatura necessaria;
- alla custodia, vigilanza e pulizia, a mezzo di proprio personale, dei locali e delle attrezzature annesse;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- alle spese di luce, acqua e riscaldamento.

Le Associazioni, Società o Gruppi Sportivi o Gruppi non costituiti fruitori degli impianti gestiti direttamente dal Comune sono tenuti al pagamento di adeguata contribuzione. La stessa sarà calcolata ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 8

Le Associazioni, le Società, i Gruppi sportivi convenzionati o comunque autorizzati all'uso degli impianti sono obbligati a stipulare, a proprie spese, idonea assicurazione per gli infortuni derivanti dalla pratica dello sport che assicuri i rispettivi atleti nonché il personale tecnico ed i dirigenti che si trovino nel complesso sportivo utilizzato in conseguenza della carica o funzione rivestite. L'accesso agli impianti è subordinato all'assolvimento di tali obblighi.

In caso di uso da parte di Gruppi non costituiti la responsabilità relativa alla copertura assicurativa di cui al presente articolo è di competenza di un responsabile indicato dal Gruppo stesso.

ART. 9

Le Associazioni, le Società, i Gruppi sportivi convenzionati o comunque autorizzati all'uso degli impianti sono direttamente responsabili nei confronti del Comune di qualsiasi danno prodotto agli impianti sportivi utilizzati, ai relativi arredi ed alle pertinenze da azioni e/o omissioni, dolose o semplicemente colpose, ed anche da atti vandalici, posti in essere dai propri iscritti, da dipendenti e/o da terzi, durante le rispettive ore di utilizzazione degli impianti.

Le Associazioni, le Società, i Gruppi sportivi convenzionati o comunque autorizzati all'uso degli impianti hanno, pertanto, l'obbligo di stipulare, per le ore di rispettiva utilizzazione, contratto di assicurazione avente massimale pari al valore degli impianti sportivi.

Nel caso di convenzione con un'unica associazione, società o gruppo sportivo, l'assicurazione di cui al comma che precede dovrà essere stipulata dall'affidatario per l'intera durata della convenzione e per l'intero arco giornaliero.

Per i Gruppi non costituiti è necessario che il responsabile indicato si assuma tutte le responsabilità di cui al presente articolo.

ART. 10

Le Associazioni, le Società, i Gruppi sportivi convenzionati o comunque autorizzati all'uso degli impianti sono direttamente responsabili per tutti i danni sopportati da persone e/o da cose, anche di terzi, all'interno degli impianti sportivi, durante e/o in conseguenza dell'uso degli impianti da parte delle società, associazioni o gruppi sportivi.

Le Associazioni, le Società, i Gruppi sportivi convenzionati o comunque autorizzati all'uso degli impianti sono, altresì, direttamente responsabili dei danni prodotti a terzi (persone e/o cose), anche al di fuori degli impianti sportivi, dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla custodia degli impianti stessi.

Per i Gruppi non consentiti è necessario che il responsabile indicato si assuma tutte le responsabilità di cui al presente articolo.

ART. 11

La violazione o inadempimento anche parziale di qualunque obbligo imposto alle Associazioni, Società o Gruppi sportivi darà facoltà al Sindaco, di revocare l'autorizzazione all'uso degli impianti in qualunque momento.

ART. 12

Le Associazioni, Società, Gruppi e chiunque frequenti gli impianti, per qualsiasi motivo, sono soggetti alla scrupolosa osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente regolamento e in quelli specifici per impianto nonché in ogni altra disposizione e ordinanza di servizio che

l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno emanare, sentito il Comitato Comunale dello Sport, per consentire una migliore funzionalità degli impianti stessi.

ART. 13

Il Comune di Triggiano può intervenire con contribuzioni in favore di Associazioni, Società o Gruppi sportivi che svolgono:

- a) Promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi nel rispetto della normativa vigente;
- b) Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed Internazionali, convegni di studio sullo sport e attività motoria.

ART. 14

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo lettera a) devono essere inoltrate al Sindaco entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e corredate da:

- Relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare;
- Piano finanziario indicante le entrate e le uscite;
- Atto costitutivo e Statuto redatto in forma pubblica.

L'Amministrazione potrà inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utili ai fini della determinazione dell'intervento Comunale.

Il programma annuale di riparto è predisposto dall'Assessorato allo Sport, secondo i criteri di rilevanza sociale, anzianità, numero di tesserati e partecipazione ai campionati ed è approvato con delibera di Giunta, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, il rendiconto delle spese sostenute corredato da copie di fatture, ricevute fiscali intestate alla società ed altri documenti di spesa fiscalmente validi, e l'attestazione della Federazione o Ente di promozione sportiva a cui la società eventualmente è affiliata circa l'attività svolta ed i tesseramenti.

La liquidazione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

ART. 15

Indipendentemente dagli interventi di cui al precedente articolo il Comune di Triggiano, sentito il Comitato di cui all'art. 2 può concedere contributi, con l'adozione di apposita deliberazione di Giunta nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lo svolgimento di singole manifestazioni sportive o convegni di studio di particolare rilevanza nazionale o internazionale (lett. b art. 13) che si svolgono in conformità con le finalità del presente regolamento e concorrano a divulgare la pratica sportiva.

Le domande devono pervenire al Sindaco almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avvenimento e devono essere corredate:

- da una relazione illustrativa sulla finalità e sull'organizzazione della manifestazione;
- dal piano finanziario delle entrate e delle uscite;
- da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del contributo.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con delibera di Giunta Municipale, previa presentazione di una dichiarazione comprovante l'effettivo avvenuto svolgimento della manifestazione corredata di attestazione a firma autenticata del rappresentante legale circa le spese effettivamente sostenute e gli eventuali contributi ricevuti da altri Enti pubblici, con allegate copie

di fatture, ricevute fiscali e altri documenti di spesa fiscalmente validi, intestati alla società o comitato organizzatore.

ART. 16

Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi in materia ed ai Regolamenti specifici dei singoli impianti.

=====

SCHEMA DI CONVENZIONE

Considerati gli obiettivi generali di promozione delle attività sportive di base enunciati nel Regolamento del servizio sociale comunale per l'attività motoria e sportiva;

Considerata l'opportunità di una gestione aperta delle attività sportive nel rapporto con tutte le componenti realmente operanti sul territorio;

Visto l'art. 5 del citato regolamento che prevede la possibilità per il Comune di stipulare apposita convenzione, da stipularsi a seguito di espletamento di gara di licitazione privata, per la gestione di un impianto sportivo;

Visto l'esito della gara;

Tra la Società

Rappresentata dal suo presidente

Ed il Comune di Triggiano, rappresentato da

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Triggiano concede l'utilizzo della struttura

.....

per il periodo a:

..... per lo svolgimento prevalente delle seguenti attività: formative di base-motorie-amatoriali-agonistiche.

ART. 2

Le attività promosse devono essere ispirate al massimo della partecipazione e determinare così un'adeguata produttività sociale dell'impianto.

ART. 3

La società

Concessionaria dell'impianto, deve garantire alle altre società locali (e nel caso dei Campi da Tennis anche ai singoli utenti) che ne facciano richiesta la disponibilità dell'impianto stesso per almeno un terzo delle ore pomeridiane della sua potenziale utilizzazione, dietro pagamento alla società concessionaria di idonee tariffe.

Le tariffe sono determinate in L. in conseguenza del Capitolato d'onori e del risultato della gara o della trattativa privata con cui si affida l'impianto.

Resta inteso che il Comune si riserva l'uso degli impianti sportivi – senza versare corrispettivi – per altre manifestazioni da esso organizzate, sentito il Comitato Comunale per lo Sport, purchè le date non siano in coincidenza con quelle fissate per l'attività di campionato o comunque promossa dalle autorità federali e previa intesa con la società concessionaria.

ART. 4

Per la gestione sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Triggiano tutti gli arredi, i materiali e le attrezzature fisse che si ritengono necessari per il miglior funzionamento dell'impianto e per l'esercizio dell'attività in esso prevista.

Per l'utilizzo è impegno della società concessionaria salvaguardare gli arredi, i materiali e le attrezzature in dotazione all'impianto.

Per l'utilizzo fanno carico al concessionario tutti gli oneri previsti dal Capitolato d'oneri relativo all'impianto, nonché le opere ed interventi di manutenzione ordinaria specificate all'art. 3 del Capitolato d'oneri.

ART. 5

I lavori di manutenzione straordinaria e di modifiche e/o miglioramento dell'impianto sono progettate e realizzate a cura del Comune che assume i relativi oneri finanziari.

ART. 6

Il canone di concessione, è fissato in L. in conseguenza del risultato della gara o della trattativa privata con cui si affida l'impianto.

ART. 7

I servizi di vigilanza e custodia della struttura per il periodo di validità della convenzione sono assolti dalla Società concessionaria al cui rapporto di lavoro con terzi il Comune rimane estraneo.

ART. 8

La concessionaria si obbliga ad usare gli impianti per gli scopi prevalentemente sportivi indicati nell'atto di concessione.

Alla stessa è consentita l'utilizzazione diretta o l'eventuale appalto dei servizi di bar, noleggio cuscini, vendita giornali, pubblicità fonica, murale e cartellonistica all'interno della struttura.

ART. 9

La presente convenzione decorre dal;
ha durata sino a tutto il

ART. 10

La società concessionaria risponde di tutti i fatti di uso e del comportamento del proprio personale e associati, e si attiene a tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione e dalle norme del Regolamento del servizio sociale comunale per l'attività motoria e sportiva ed in particolar modo gli artt. 8, 9 e 10 che si richiamano integralmente. Si impegna altresì a segnalare (per iscritto) ogni difetto di funzionamento al Comune di Triggiano e interrompere l'uso nei casi di disfunzioni gravi o disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per causa di forza maggiore.

ART. 11

Per ogni manifestazione, tanto la concessionaria che gli utenti minori si impegnano a non mettere in vendita biglietti in numero superiore alla capienza degli impianti, stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

In occasione di gare o tornei ufficiali regolarmente autorizzati da Federazioni Sportive o Enti di promozione e propaganda sportiva l'accesso del pubblico potrà essere gratuito o a pagamento.

ART. 12

Alla concessionaria ed agli utenti minori fanno carico i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi;
questo dovrà continuare fino al completo sgombero da parte di tutti gli spettatori.

ART. 13

La concessionaria deve stipulare opportuna polizza assicurativa in favore del Comune di Triggiano per incendi, furto e danni procurati dagli associati o da terzi alla struttura oggetto della convenzione.

ART. 14

Tutte le eventuali spese, imposte tasse ed altri oneri di genere, inerenti e dipendenti dall'esecuzione della convenzione, sono a totale carico della concessionaria.